

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4643

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore VALLETTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2000

—————

Norme per promuovere, diffondere e sostenere la pratica
dell’allattamento materno

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in esame ha lo scopo di promuovere e sostenere tutte le iniziative volte a diffondere la preziosa pratica dell'allattamento materno. È nei miei ricordi di pediatra-neonatologo l'espressione di un grande maestro della pediatria il quale diceva che ogni mamma deve allattare il proprio cucciolo e quindi la donna il bambino.

In anni remoti la nutrizione del neonato e del lattante avveniva esclusivamente al seno, ricorrendo anche alle balie, qualora fosse necessario. Ciò ha certamente impedito l'aumento della già alta mortalità infantile dell'epoca, dovuto spesso alle precarie condizioni igienico-sanitarie.

Solo in estrema *ratio* si faceva uso di latte di altre specie animali (mucca, capra, asina). In tempi più recenti, con il progresso scientifico-tecnologico la ricerca e l'industria hanno portato sul mercato alimentare una vasta gamma di prodotti per l'infanzia certamente di alta qualità e sicurezza, tuttavia non in grado di sostituire il naturale latte della madre.

Per alcuni anni si è sicuramente abusato dell'allattamento artificiale per tutta una serie di cause commerciali con il bombardamento di messaggi pubblicitari attraverso il mezzo televisivo, della stampa, degli informatori scientifici, complici a volte anche la classe medica e paramedica con forti interessi delle industrie produttrici.

Il tutto non contrastato o controbilanciato da un messaggio, da un'informazione e cul-

tura che sostenessero l'insostituibilità dell'allattamento materno. Con il ricorso alla quasi totale ospedalizzazione dei parti, a mio avviso una giusta scelta, è venuto spesso a mancare, nei reparti di neonatologia e ostetricia, quel supporto necessario di personale sufficiente e qualificato che aiutasse le puerpere a convincersi di allattare il proprio bambino, intervenendo in un momento tanto delicato com'è quello del puerperio.

Accade dunque che a ogni minima difficoltà si abbandona ogni sforzo psicologico e organizzativo passando a cuor leggero dal seno al *biberon*. Anche fattori di ordine sociale, di organizzazione del lavoro o di falsa concezione estetica (si rovina il seno!) o errate controindicazioni (come va sospensione dell'allattamento materno per modeste forme di miopia che si sono rivelate ininfluenti per la salute sia del bambino che della madre) hanno contribuito ad indebolire la nobile pratica dell'allattamento materno.

Quando si è riflettuto con più attenzione sulle conseguenze negative della scarsa valorizzazione del latte materno si è cercato di porvi rimedio sia con più attento e concreto favore per questo insostituibile prodotto della specie umana, sia promuovendo e facilitando tutte le iniziative pubbliche e del privato sociale che perseguono l'obiettivo della diffusione dell'allattamento al seno, anche con sostegno economico per famiglie disagiate, compresi gli extracomunitari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Lo Stato italiano, riconoscendo l'insostituibilità del latte materno, si impegna a perseguire tutti gli obiettivi che facilitano l'allattamento al seno, adottando le normative internazionali in merito e coinvolgendo le regioni con i loro programmi socio-sanitari.

Art. 2.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri per la solidarietà sociale, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, un comitato con funzioni di promozione, di sorveglianza e di valutazione sistematica dell'allattamento al seno.

2. Il comitato deve essere rappresentativo della Società italiana di pediatria e ginecologia, della Società di psicologia, della Società di igiene e nutrizione, del Movimento allattamento materno italiano (MAMI) e di altre associazioni del volontariato, nonché dei Ministeri summenzionati.

Art. 3.

1. È consentito assumere negli ospedali, nelle strutture sanitarie convenzionate e nei consultori familiari, personale qualificato e sufficiente per diffondere la conoscenza della insostituibilità e bontà del latte umano che dedichi il tempo necessario e fornisca consigli pratici per sconsigliare l'uso del latte ar-

tificiale soprattutto nei primi giorni di vita del neonato facilitando l'allattamento al seno e il *rooming-in* materno-infantile.

2. È fatto divieto ai responsabili dei reparti di maternità di strutture ospedaliere e cliniche, sia pubbliche che private, di accettare campionature di latte artificiale da parte delle case produttrici. In caso di effettiva necessità, il latte artificiale deve essere acquistato dalle suddette strutture e non può essere prescritto sul tesserino all'atto della dimissione del neonato.

Art. 4.

1. Lo Stato concede incentivi alle donne che allattano, nella misura di 150.000 lire mensili per i primi tre mesi di vita del bambino e di 100.000 lire mensili per i successivi tre mesi.

2. L'incentivo finanziario di cui al comma 1 può essere concesso anche sotto forma di buoni per l'acquisto di alimenti per il sostentamento alla madre che allatta.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

Art. 5.

1. All'attuazione della presente legge si provvede con regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.